



Mendrisiotto

STATUTI ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO



Sostiene la promozione turistica
del territorio



Capitolo I – COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI

Art. 1 Base legale

L'Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio (in seguito abbreviato OTRMBC) è l'organizzazione turistica regionale (OTR) del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Come definito dall'art. 3 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (in seguito abbreviata LTur), l'OTR è una corporazione di diritto pubblico alla quale possono aderire persone fisiche e giuridiche di diritto privato e pubblico. Per le attività di promozione e marketing può utilizzare la denominazione "Mendrisiotto Turismo".

Art. 2 Comprensorio e sede

- Art. 2.1** Il comprensorio dell'OTRMBC corrisponde a quello dell'Ente Regionale per lo Sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio e comprende i Comuni di: Arogno, Balerna, Bissone, Breggia, Brusino Arsizio, Castel S. Pietro, Chiasso, Coldrerio, Mendrisio, Morbio Inferiore, Novazzano, Riva S. Vitale, Stabio, Vacallo e Val Mara.
- Art. 2.2.** Qualora vi fossero modifiche di natura formale (aggregazioni) all'elenco dei Comuni appartenenti al comprensorio dell'OTRMBC, il presente Statuto sarà aggiornato di conseguenza, senza essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
- Art. 2.3** La sede dell'OTRMBC è Mendrisio.

Art. 3 Compiti e competenze

- Art. 3.1.** L'OTRMBC sviluppa e coordina i prodotti turistici regionali e provvede alla commercializzazione e alla promozione turistica per la regione.
- Art. 3.2.** L'OTRMBC ha in particolare i seguenti compiti:
- coordinare la politica turistica della propria regione con le altre politiche settoriali regionali e cantonali;
 - elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale del turismo per la propria regione, aggiornandolo annualmente;
 - identificare e istituire centri di competenza per i campi d'attività strategici;
 - stimolare lo sviluppo e il miglioramento di infrastrutture e servizi d'interesse turistico nel proprio comprensorio;
 - gestire i marchi turistici regionali;
 - elaborare e produrre l'informazione cartacea ed elettronica;
 - raccogliere e gestire le informazioni sull'offerta turistica nel proprio comprensorio;
 - fissare l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv 5 e la percentuale per il calcolo dei contributi comunali di cui all'art. 24 cpv 4;
 - fatturare, incassare e amministrare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull'alloggio e il contributo comunale e assicurare il riversamento all'Agenzia Turistica Ticinese SA (ATT) della sua quota parte relativa alla tassa di promovimento turistico;
 - garantire il coordinamento con le altre OTR;
 - collaborare con Ente regionale di sviluppo (ERSMB);
 - curare i rapporti con le associazioni di categoria, i comuni, i patriziati e altri attori e rafforzare gli interessi del turismo nel proprio comprensorio;
 - definire ed attuare una propria strategia di marketing, in collaborazione con l'ATT e/o con le altre OTR;
 - valorizzare il patrimonio artistico, paesaggistico e storico;
 - può promuovere e sostenere manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di interesse turistico anche con il concorso di altri enti;
 - amministrare il patrimonio di OTRMBC con riguardo agli interessi turistici della giurisdizione;
 - può partecipare a società e ad enti che svolgono attività attinenti al turismo;



- r) in relazione ai sussidi LTur formulare preavvisi in merito ad interventi di natura turistica;
- s) tenere una contabilità chiara e una precisa documentazione statistica sui pernottamenti, sul numero di alberghi e altre strutture di accoglienza attiva, sul numero di letti disponibili e sulla loro occupazione, laddove i dati siano disponibili;
- t) conservare i conteggi mensili trasmessi dai datori di alloggio per almeno cinque anni;
- u) occuparsi della manutenzione ordinaria della rete dei sentieri escursionistici, come previsto dalla legge sui percorsi pedonali e di sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS).

L'OTR può delegare specifici compiti attribuitigli all'ATT o ad altre organizzazioni turistiche e sostenere iniziative turistiche anche al di fuori del proprio comprensorio.

L'OTR collabora e cura i rapporti con gli enti regionali di sviluppo, i Comuni, le associazioni di categoria, i Patriziati ed altri attori del settore turistico, come pure – in quanto opportuno – con altre organizzazioni del settore turistico e di altri ambiti, esterne al territorio del proprio comprensorio, anche a livello transfrontaliero.

Art. 3.3. L'OTR deve avere una sede e può avere più uffici di rappresentanza.

Art. 4 Soci

I comuni situati nel comprensorio sono soci di diritto.

Possono inoltre aderire in qualità di soci altri enti pubblici, persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato. I soci di cui al secondo capoverso perdono tale qualità:

- a) per dimissioni, da presentare per iscritto entro il 30 giugno, per la fine dell'anno in corso;
- b) per esclusione, nel caso di inadempienza degli obblighi sociali o per altri motivi gravi;
- c) per decesso o per scioglimento.

Ogni socio è tenuto al versamento della quota sociale entro il 31 marzo. Nuovi soci possono partecipare con diritto di voto ad assemblee ordinarie e straordinarie previo pagamento della quota sociale entro il 30 del mese precedente la convocazione dell'assemblea ordinaria/straordinaria.

Capitolo II – NORME ORGANIZZATIVE

Art. 5 Organi dell'OTRMBC

Gli organi dell'OTRMBC sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) la Direzione;
- d) l'Ufficio esterno di revisione dei conti.

Art. 6 Assemblea

Art. 6.1. Composizione

L'Assemblea è costituita dai soci ed è l'organo superiore dell'OTRMBC. In Assemblea ogni persona ha diritto unicamente ad un voto, quale socio o quale rappresentante di un socio. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare altre partecipazioni, senza diritto di voto.

Art. 6.2. Competenze

L'assemblea:

- a) approva e modifica lo Statuto dell'OTRMBC ed il regolamento d'organizzazione del Consiglio d'Amministrazione (CdA);
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina l'ufficio di revisione esterno proposto dal CdA;
- d) approva i conti preventivi e consuntivi.

Art. 6.3. Frequenza

Art. 6.3.1. Assemblea ordinaria

L'assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno, entro il 30 giugno, in particolare, per l'esame del consuntivo, ed entro il 31 dicembre, in particolare, per l'esame del preventivo.

Art. 6.3.2. Assemblee straordinarie

Un'assemblea straordinaria dev'essere convocata:

- a) quando il consiglio di amministrazione lo reputa necessario;
- b) se la convocazione è chiesta da almeno un decimo degli aventi diritto di voto.
La domanda dev'essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione. Essa deve essere motivata ed indicare gli oggetti da trattare.

Art. 6.3.3.

Il CdA può decidere la forma organizzativa dell'Assemblea che può essere tenuta in presenza o in forma postale o in forma digitale o in forma ibrida o in altra forma conveniente.

Art. 6.4. Convocazione

Il Consiglio d'Amministrazione invia la convocazione scritta in formato postale o elettronico a tutti i soci 21 giorni prima della data fissata per l'assemblea (fa stato la data del timbro postale o la data dell'invio elettronico). La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'assemblea e l'elenco dei temi all'ordine del giorno. Unicamente ai comuni (soci di diritto) con la convocazione saranno inviati anche i documenti assembleari.

Art. 7 Funzionamento

Art. 7.1. Numero legale

L'assemblea si costituisce e delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 7.2. Prova del diritto di partecipazione

All'Assemblea possono partecipare esclusivamente i soci o i loro rappresentanti (vedi art. 4)

L'avviso di convocazione, inviato unicamente ai soci con diritto di voto, è documento giustificativo per l'ammissione all'assemblea.

Art. 7.3. Proposte

Le proposte del Consiglio d'Amministrazione e i rapporti dell'ufficio di revisione devono essere motivati per iscritto e tenuti a disposizione dei soci presso la sede a partire da 21 giorni prima dell'assemblea.

Questi documenti vengono inviati con la convocazione, unicamente ai soci di diritto (i comuni), 21 giorni prima della data fissata per l'assemblea (fa stato la data del timbro postale).

Art. 7.4. Maggioranza e computo dei voti

L'Assemblea decide a maggioranza dei voti espressi. Gli astenuti o schede bianche non sono computabili.

Art. 7.5. Interpellanze e nuove proposte

Dopo le delibere sugli oggetti all'ordine del giorno, ogni socio può interpellare il Consiglio di Amministrazione per essere informato su tutto quanto concerne l'attività dell'OTRMBC.

Interpellanze e nuove proposte formulate dai soci o dai loro rappresentanti nel corso dell'Assemblea vengono evase nell'Assemblea successiva.

Art. 7.6. Norme sussidiarie

Il funzionamento dell'Assemblea è, per il resto, disciplinato per analogia dalle norme degli art. 18, 20 a 24, 27, 33 e 34 della legge organica comunale.

Art. 8 Consiglio di Amministrazione

Art. 8.1. Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri. Nella scelta dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere tenuto conto di un'equa rappresentanza dei Comuni e delle categorie professionali operanti nel turismo, segnatamente alla seguente ripartizione:

- 1 delegato della Società Svizzera Albergatori, Sezione Mendrisiotto;
- 1 delegato di GastroMendrisiotto;
- 1 delegato del Comune di Mendrisio;
- 1 delegato del Comune di Chiasso;
- 1 delegato del comprensorio dei Comuni di Brusino A., Mendrisio, Novazzano, Riva S. Vitale, Stabio (denominato MONTE SAN GIORGIO e dintorni);
- 1 delegato del comprensorio dei Comuni di Arogno, Bissone, Brusino A., Mendrisio, Riva S. Vitale, Val Mara (denominato BASSO CERESIO e Lago);
- 1 delegato del comprensorio dei Comuni di Balerna, Breggia, Castel S. Pietro, Chiasso, Coldrerio, Morbio Inferiore, Vacallo (denominato VALLE DI MUGGIO e dintorni).

Le candidature devono essere inoltrate in forma scritta al CdA dell'OTRMBC, specificando la rappresentanza, entro 7 giorni dalla data dell'assemblea (fa stato la data del timbro postale). Ogni candidato può rappresentare al massimo un comprensorio. Il Consiglio d'Amministrazione resta in carica 4 anni. I suoi membri possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.

Art. 8.2. Competenze

Il Consiglio d'Amministrazione esercita tutte le competenze che non sono espressamente assegnate ad altro organo dalla legge o dal presente statuto. Si impegna a tutelare equamente gli interessi turistici di tutto il comprensorio. Si impegna inoltre a coinvolgere nella trattazione di problemi che li toccano da vicino tutti quei Comuni o Enti non direttamente rappresentati.

Esso ha in particolare le seguenti competenze:

- a) fare eseguire le decisioni dell'Assemblea;
- b) approvare bilanci preventivi e consuntivi generali come pure le relazioni e sottoporli all'Assemblea;
- c) nominare Presidente e Vicepresidente;
- d) nominare la Direzione ed altri impiegati;
- e) nominare le commissioni di consulenza per lo studio di particolari problemi o altre commissioni speciali;
- f) per quanto attiene le rappresentanze in NCKM SA sono designati dal CdA: il presidente, il vice presidente e il direttore;
- g) nominare le Commissioni e istituire altri organi;
- h) vigilare in particolare sull'attività della direzione e dei funzionari dell'OTRMBC;
- i) designare i rappresentanti di OTRMBC negli organi o società nei quali l'ente ha diritto. Gli stessi esercitano tale carica limitatamente al periodo durante il quale fanno parte del CdA o della Direzione dell'OTRMBC;
- j) decidere sull'esclusione di soci;
- k) decidere se stare in lite, transigere o compromettere;
- l) dotarsi di un regolamento d'organizzazione.
- m) definire l'importo delle quote sociali

L'OTRMBC è vincolata dalla firma del presidente o del vicepresidente con il direttore, collettivamente a due. Altri compiti e competenze sono definiti dal regolamento d'organizzazione

Art. 8.3. Funzionamento

Art. 8.3.1. Convocazione

- a) Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando:
 - lo reputa necessario;



- quando ciò sia richiesto da almeno tre membri.

b) I membri devono essere convocati personalmente in forma scritta almeno cinque giorni prima della seduta

Art. 8.3.2. Numero legale

Il consiglio di amministrazione può deliberare validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri.

Art. 8.3.3. Norme sussidiarie

Per il resto il Consiglio di Amministrazione funziona e delibera giusta le norme degli art. 97 e 104 della legge organica comunale, applicabile per analogia.

Art. 9 La Direzione

La Direzione è responsabile del funzionamento dell'ufficio dell'OTRMBC. I compiti particolari della Direzione e dei funzionari dell'OTRMBC sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I requisiti di nomina e lo stipendio della Direzione e dei funzionari dell'OTRMBC sono fissati in uno specifico computario/regolamento.

Art. 10 Ufficio esterno di revisione

Art. 10.1. Costituzione

Viene nominato un ufficio di revisione dei conti esterno che rimane in carica due anni ed è rieleggibile per due volte al massimo.

Deve adempiere i requisiti legali, all'abilitazione professionale e all'indipendenza.

Art. 10.2. Competenze

L'ufficio di revisione verifica che la contabilità, il conto annuale e la proposta concernente l'impiego del risultato d'esercizio siano conformi alla legge e allo statuto. Il Consiglio d'Amministrazione consegna all'ufficio di revisione tutti i documenti necessari e fornisce i ragguagli di cui abbia bisogno, se così richiesto, anche per iscritto.

Art. 10.3. Funzionamento

L'ufficio di revisione riferisce per iscritto all'Assemblea sul risultato della sua verifica per il tramite del Consiglio d'Amministrazione, al quale consegnerà la propria relazione al più tardi due settimane prima della convocazione. Esso raccomanda, con o senza riserve, l'approvazione del conto annuale o il suo rinvio al Consiglio d'Amministrazione.

La relazione menziona il nome delle persone che hanno diretto la verifica e attesta che sono adempiuti i requisiti professionali e d'indipendenza.

Capitolo III – FINANZE

Art. 11 Finanziamento

L'OTRMBC è finanziata con:

- a) la tassa di soggiorno;
- b) l'80% della tassa di promozione;
- c) i contributi comunali per il turismo;
- d) le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari;
- e) il contributo annuo dello Stato giusta l'art. 14 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994;
- f) i proventi commerciali e delle partecipazioni a società;



- g) la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie;
- h) il fondo di funzionamento, solo in caso di comprovata necessità.

Art. 12 Contributi e quote sociali

I soci sono tenuti a versare le seguenti quote annue:

- a) per le persone giuridiche l'importo è fissato da CHF 100.- a CHF 200.-;
- b) per le persone fisiche l'importo è fissato da CHF 50.- a CHF 100.-.

I Comuni sono tenuti a versare all'OTRMBC un contributo previsto dall'art. 24 della legge, al minimo di Fr. 200.- annui.

Art. 13 Patrimonio

I soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'OTRMBC.
Essi non rispondono degli obblighi dell'OTRMBC.

Capitolo IV – NORME FINALI

Art. 14 Ricorsi

Contro le decisioni dell'OTRMBC è dato ricorso al Tribunale Amministrativo secondo le disposizioni di cui all'art. 38 Ltur.

Art. 15 Approvazione e modifiche dello statuto

Ogni modifica allo Statuto dell'OTRMBC deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio di Stato, come disposto all'art.3 cpv. 5 Ltur.

ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO



Moreno Colombo
Presidente



Nadia Fontana-Lupi
Direttrice

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dell'OTR in data 10.12.2025 ed entrato in vigore l'05.02.2026.
Una copia del presente è stata inoltrata al Consiglio di Stato in data 21.01.2026, il quale ne ha preso atto il 04.02.2026.